

Statuto della società

"MINT STREET HOLDING S.P.A."

STATUTO
Titolo I

Denominazione - Sede - Durata – Oggetto

Art. 1
Denominazione

La Società per Azioni denominata "Mint Street Holding S.p.A." è regolata dal presente Statuto.

La denominazione della Società potrà essere scritta con qualunque forma grafica e con caratteri minuscoli e/o maiuscoli.

Art. 2
Sede

La Società ha sede in Bologna.

Con delibere dell'organo amministrativo potranno essere istituite e/o soppresse, nei modi di legge, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, dipendenze, filiali, succursali.

Il domicilio di ciascun socio, amministratore, sindaco e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali o quello diverso comunicato dal soggetto interessato.

Art. 3
Durata

La durata della Società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Art. 4
Oggetto

La Società ha per oggetto lo svolgimento dell'attività di assunzione di partecipazioni, rappresentate o meno da titoli, in società e/o enti, in Italia e/o all'estero.

La Società, nella sua qualità di capogruppo, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle società componenti il gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dall'Autorità di Vigilanza nell'interesse della stabilità del Gruppo stesso.

La Società, nell'ambito dell'attività sopra indicata, ha altresì a oggetto, esclusivamente nei confronti delle società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile nonché controllate dalla stessa controllante, l'esercizio delle attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

La Società può altresì svolgere, anche a favore di terzi, le seguenti attività:

- studio, ricerca, analisi in materia economica e finanziaria;
- formazione e addestramento del personale in tali materie;
- informazione commerciale in tali materie;
- consulenza e assistenza nel settore finanziario, a favore di terzi, siano essi persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, enti pubblici o pubbliche amministrazioni, in operazioni di finanza di impresa, *project financing* e altre operazioni finanziarie in genere.

La Società, non in via prevalente ma in via del tutto strumentale per il perseguimento dell'oggetto sociale, può compiere qualsiasi altra operazione commerciale, industriale, mobiliare e immobiliare commessa all'attività sociale e ritenuta dall'organo amministrativo necessaria o utile per il conseguimento dell'oggetto sociale. Può, inoltre, contrarre prestiti a breve, medio e lungo termine.

E' ricompreso nell'attività statutaria il rilascio di garanzie, esclusivamente nei confronti delle società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile nonché controllate dalla stessa controllante.

Titolo II

Capitale Sociale - Azioni - Obbligazioni – Prelazione

Art. 5

Capitale sociale

Il capitale sociale è di Euro 65.362.520 (sessantacinquemilioni trecentosessantaduemila cinquecentoventi) suddiviso in numero 356.863.259 (trecentocinquantesemilioni ottocentosessantatremila duecentocinquantanove) azioni senza indicazione del valore nominale.

La Società non emette titoli azionari.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti.

Art. 6

Azioni

Le azioni sono indivisibili. Il possesso di ogni azione importa l'accettazione da parte del possessore di tutti i patti sociali contenuti nell'atto costitutivo e nello Statuto.

Il diritto di recesso dei Soci è regolato dalla normativa vigente.

Art. 7

Obbligazioni e finanziamenti

La Società può emettere obbligazioni, conformemente alle vigenti disposizioni normative.

La Società può comunque acquisire dai Soci versamenti e finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti. Resta fermo che l'esecuzione dei versamenti e la concessione dei finanziamenti da parte dei Soci è libera.

Art. 8

Trasferimento delle azioni

Le azioni sono liberamente trasferibili sia per atto tra vivi sia *mortis causa*, ai sensi di legge.

Titolo III

Assemblea

Art. 9

Convocazione

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso in cui la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari ragioni relative alla struttura o all'oggetto della Società; gli Amministratori segnalano nella relazione sulla gestione le ragioni del differimento.

L'Assemblea straordinaria è convocata nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge.

I Soci hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale per le Assemblee già convocate e di ottenerne copia a proprie spese.

Art. 10

Modalità di convocazione

L'Assemblea è convocata secondo le modalità di legge mediante avviso da comunicarsi con telegramma o fax o e-mail o lettera raccomandata a mano o raccomandata postale con avviso di ricevimento, con prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nell'avviso di convocazione può essere indicato un luogo diverso da quello ove è posta la sede sociale, purché in Italia e può altresì essere stabilito un giorno per l'eventuale seconda convocazione.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'organo amministrativo ogni qualvolta venga ritenuto opportuno ovvero, senza ritardo, quando ne sia stata fatta domanda, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, da tanti Soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

E' tuttavia valida l'Assemblea in difetto della formale convocazione, qualora in essa sia rappresentato l'intero capitale sociale e intervenga la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione nonché la maggioranza dei componenti del Collegio Sindacale.

Art. 11

Diritto di intervento e diritto di voto

Possono intervenire all'Assemblea gli Azionisti, cui spetta il diritto di voto. Ogni azione dà diritto a un voto.

Il diritto di intervento e di voto in Assemblea è regolato dalla legge.

Ogni Azionista può farsi rappresentare nell'Assemblea, mediante delega scritta, conferita anche a persona non azionista, salve le incompatibilità e i limiti previsti dalla legge.

L'Assemblea, qualunque sia l'argomento da trattare, può svolgersi anche per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che:

- sia consentito al presidente dell'Assemblea di svolgere i propri compiti;
- sia consentito al Presidente e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e d'intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il soggetto verbalizzante;
- siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea tenuta ai sensi dell'articolo 2366, quarto comma, del Codice Civile) i luoghi collegati a cura della Società, nei quali gli intervenienti possono affluire.

Verificatisi tali requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano insieme il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Art. 12

Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'Assemblea e accertare i risultati delle votazioni; degli esiti di tale accertamento dovrà essere dato conto nel verbale.

L'Assemblea, su designazione del Presidente, nomina un Segretario anche non Socio quando il verbale non sia redatto da un Notaio ovvero nei casi di cui all'articolo 2375 del Codice Civile ed in ogni altro caso in cui lo ritenga opportuno.

Art. 13 Assemblea Ordinaria e Straordinaria

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria della Società sono validamente costituite e deliberano, sia in prima che in seconda convocazione, con i quorum e le maggioranze previste dalla legge.

L'Assemblea stabilisce il compenso fisso per esercizio dei componenti del Consiglio di Amministrazione, all'atto della nomina per l'intera durata del loro ufficio, da ripartirsi tra i singoli componenti secondo le determinazioni del medesimo Consiglio di Amministrazione. Inoltre, l'Assemblea Ordinaria, approva:

(i) le politiche di remunerazione a favore dei Consiglieri di Amministrazione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato;

(ii) eventuali piani basati su strumenti finanziari.

Con riferimento a eventuali piani di incentivazione e remunerazione tramite *stock option*, l'Assemblea stabilisce un adeguato termine per l'esercizio dell'opzione (*vesting period*) nonché termini di ritenzione (*holding period*) che rendano graduale il conseguimento dei vantaggi economici.

Con riguardo a eventuali *bonus*, l'Assemblea, su indicazione del Consiglio di Amministrazione, indicizza l'entità degli stessi a parametri collegati ai risultati economici conseguiti in più esercizi.

Art. 14 Deliberazioni assembleari

Il funzionamento dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può essere disciplinato, oltre che dalle norme di legge e di Statuto, da un Regolamento

approvato dall'Assemblea ordinaria, salvo eventuali deroghe deliberate da ciascuna Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere assunte in modo palese. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio.

Titolo IV

Amministrazione della Società

Art. 15

Organo amministrativo

La supervisione strategica generale e la gestione degli affari sociali spetta al Consiglio di Amministrazione, che la esercita avvalendosi del Comitato Esecutivo, dell'Amministratore Delegato e del Direttore Generale, se nominati, secondo quanto previsto dal presente Titolo.

Il Consiglio di Amministrazione, è composto da un numero di componenti, non inferiore a tre e non superiore a ventitre, eletti dall'Assemblea con le modalità di cui al successivo comma, in possesso, a pena di ineleggibilità o, nel caso che vengano meno successivamente, di decadenza, dei requisiti previsti dalla normativa, primaria e secondaria, di tempo in tempo vigente.

Gli Amministratori potranno essere anche non soci.

Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili. L'Assemblea può variare il numero degli Amministratori anche in corso di mandato del Consiglio; i nuovi Amministratori in tal caso nominati cessano con la scadenza degli altri Amministratori in carica.

Sono attribuite anche alla competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti:

- la fusione e la scissione con società controllate, nei casi previsti dalla legge;
- la riduzione del capitale sociale, in caso di recesso dell'Azionista;
- l'emissione di obbligazioni non convertibili;
- la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;
- gli adeguamenti del presente Statuto a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, nomina tra i componenti il proprio Presidente. Il Consiglio di

Amministrazione può nominare due Vice Presidenti, che sostituiscono il Presidente, nei casi di sua assenza o di suo impedimento.

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio nonché un compenso determinato dall'Assemblea.

Nel caso in cui la Società sia amministrata da un Amministratore Unico al medesimo si applicano, a seconda dei casi e qualora non sia già disposto dal presente Statuto, le disposizioni previste per il Presidente del Consiglio di Amministrazione e per il Consiglio di Amministrazione.

Art. 16 **Sostituzione degli Amministratori**

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell' art. 2386 del Codice Civile.

Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri nominati dall'Assemblea, si intenderà cessato l'intero Consiglio di Amministrazione e gli Amministratori rimasti in carica convocheranno d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.

I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati dall'Assemblea in ogni momento, salvo il diritto al risarcimento del danno qualora la revoca avvenga senza giusta causa.

Art. 17 **Poteri dell'organo amministrativo**

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società e ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge riserva all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare i propri poteri, nei limiti consentiti dalla legge, a un Comitato Esecutivo, composto da alcuni dei suoi membri, al Presidente, a uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, ai quali, nell'ambito dei poteri loro conferiti, spetta la rappresentanza della Società, stabilendone le relative retribuzioni.

Oltre alle attribuzioni non delegabili per legge e per competenza esclusiva dell'Assemblea e fermo quanto previsto dalle disposizioni regolamentari e di vigilanza di tempo in tempo vigenti non possono formare oggetto di delega:

1. le decisioni concernenti le linee e le operazioni strategiche, dei piani industriali e finanziari, dei budget e della politica di gestione dei rischi e dei controlli interni della Società e del Gruppo;

2. la nomina e la revoca del Direttore Generale;
3. la nomina e la revoca dei dirigenti, le promozioni di questi nonché la determinazione dei relativi poteri e attribuzioni;
4. le decisioni concernenti l'assunzione o la cessione di partecipazioni di rilievo, aziende e/o rami d'aziende;
5. l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni;
6. l'eventuale costituzione di comitati interni agli organi aziendali;
7. la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni di revisione interna e di conformità, previo parere del Collegio Sindacale;
8. la determinazione dei criteri per la direzione, il coordinamento e il controllo delle società e degli enti appartenenti al Gruppo;
9. l'istituzione dei meccanismi idonei a consentire nel gruppo l'attuazione delle istruzioni emanate dalle Autorità di Vigilanza e la loro verifica.
10. l'attribuzione di compiti e responsabilità all'interno della struttura organizzativa della Società;
11. l'approvazione e la verifica periodica, con cadenza almeno annuale, della struttura organizzativa;
12. la definizione del sistema dei flussi informativi e la verifica nel continuo della sua adeguatezza, completezza e tempestività;
13. la valutazione della coerenza del sistema di remunerazione e incentivazione del personale con i piani strategici della Società e i rischi aziendali;
14. le politiche di gestione del rischio, nonché la valutazione della funzionalità efficienza ed efficacia del sistema dei controlli interni.

L'Amministratore o gli Amministratori Delegati e/o il Comitato Esecutivo ai sensi dell'articolo 2381 del Codice Civile, qualora nominato, curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa sociale e debbono riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale almeno ogni sei mesi sul generale andamento della gestione della Società, sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo - per dimensioni qualitative e quantitative ovvero per caratteristiche - effettuate dalla Società e dalle sue controllate, ferma l'osservanza dell'articolo 2391 del Codice Civile, in particolare sulle operazioni in cui gli amministratori abbiano un interesse per conto proprio o di terzi. Quando particolari esigenze lo richiedano, la suddetta comunicazione può essere effettuata anche per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale.

La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello Statuto è stabilita dal Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario anche estraneo al Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione accerta e assicura nel continuo l' idoneità dei propri membri a svolgere le funzioni a loro affidate, sotto il profilo della professionalità, della disponibilità di tempo e dell' indipendenza.

Il Consiglio di Amministrazione vigila altresì che il numero degli incarichi assunti dagli Amministratori sia conforme alle disposizioni dettate in materia dalla Società mediante regolamento interno.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Direttori Generali, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità previste dalle disposizioni di legge applicabili, e ne determina i poteri nonché, ai fini della retribuzione, l' inquadramento.

I Direttori Generali partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, qualora nominati.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare comitati con funzioni istruttorie e propositive, determinandone le modalità di funzionamento e la composizione.

Art. 18

Adunanze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell' avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da uno dei suoi membri.

La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso comunicato, almeno cinque giorni prima della riunione, a ciascun Amministratore e a ciascun Sindaco effettivo con qualsiasi mezzo idoneo a provarne l' avvenuto ricevimento, ivi compresi telegramma, fax, e-mail, raccomandata a mano e raccomandata con avviso di ricevimento. Nei casi di urgenza, il termine per la convocazione è ridotto a due giorni.

In difetto di tali formalità o termini, il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza di tutti i componenti in carica e con la presenza dell' intero Collegio Sindacale.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l' identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al presidente e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e d' intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati ed alla votazione simultanea;
- sia consentito agli intervenuti di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificatisi tali requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano insieme il Presidente ed il soggetto verbalizzante della riunione stessa.

Art. 19

Presidenza della riunione del Consiglio di Amministrazione

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente – se nominato – o dal Vice Presidente più anziano - se nominati due Vice Presidenti - ovvero, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo o di questi ultimi, dall'Amministratore più anziano di età.

Il Presidente non potrà svolgere funzioni gestionali, salva la facoltà di rivestire, in casi eccezionali, compiti di supplenza di componenti esecutivi.

Il Presidente convoca le riunioni del Consiglio fissandone l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché sulle materie all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri informazioni adeguate.

Il Presidente promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri rispetto all'Amministratore Delegato, e agli altri amministratori esecutivi; si pone come interlocutore degli organi interni di controllo e dei comitati interni; sovrintende, coordinandosi con l'Amministratore Unico, ovvero l'Amministratore Delegato, alle relazioni esterne ed istituzionali.

Art. 20

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, i cui estratti analogamente sottoscritti fanno piena prova.

Art. 21

Rappresentanza della Società

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza generale della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione la rappresentanza spetta al Vice Presidente, se nominato. La firma del Vice

Presidente fa fede di fronte ai terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

La rappresentanza spetta altresì all'Amministratore Delegato, nei limiti dei poteri a questi attribuiti.

Il Presidente e l'Amministratore Delegato possono conferire a dipendenti della Società ed anche a terzi procure speciali per singoli atti o categorie di atti.

Titolo V

Collegio Sindacale e Revisione legale dei conti

Art. 22 Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci effettivi. Devono essere altresì nominati due Sindaci supplenti.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I Sindaci sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale vigila:

- sull'osservanza della legge, dei regolamenti e dello Statuto;
- sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile adottato dalla Società e sul loro concreto funzionamento;
- sull'adeguatezza e funzionalità del sistema dei controlli interni, con particolare riguardo al controllo dei rischi;
- su ogni altro atto o fatto previsto dalla legge.

Il Collegio Sindacale accerta, in particolare, l'adeguato coordinamento di tutte le funzioni e strutture coinvolte nel sistema dei controlli interni, ivi compresa la società di revisione legale incaricata di effettuare la revisione legale dei conti, promuovendo, se del caso, gli opportuni interventi correttivi.

A tal fine il Collegio Sindacale e la società di revisione si scambiano senza indugio i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

Il Collegio sindacale vigila altresì sull'osservanza delle regole adottate dalla Società per assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e ne riferisce nella relazione annuale all'Assemblea.

I Sindaci possono avvalersi, nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari, delle strutture e delle funzioni preposte al controllo interno nonché procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

Il Collegio Sindacale può chiedere agli Amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale.

Il Collegio Sindacale segnala al Consiglio di Amministrazione le carenze ed irregolarità eventualmente riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.

Il Collegio Sindacale esprime parere in ordine alle decisioni concernenti la nomina dei responsabili delle funzioni di controllo interno nonché su ogni decisione inerente la definizione degli elementi essenziali del sistema dei controlli interni.

I Sindaci riferiscono, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili eventualmente rilevati.

I Sindaci devono assistere alle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato.

I verbali delle riunioni del Collegio Sindacale illustrano in modo dettagliato il processo di formazione delle decisioni, dando conto anche delle motivazioni alla base delle stesse. I verbali e gli atti del Collegio Sindacale debbono essere firmati da tutti gli intervenuti.

Art. 23 **Revisione legale dei conti**

La revisione legale dei conti della Società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nel registro istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

L'incarico di revisione legale dei conti è conferito dall'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale. Contestualmente, l'Assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore legale dei conti o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico, e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. L'incarico è rinnovabile.

Con deliberazione dell'Assemblea dei Soci, la Società può affidare la revisione legale dei conti al Collegio Sindacale, qualora non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio. In tale ipotesi tutti i membri del Collegio Sindacale devono essere revisori legali dei conti iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

Titolo VI

Esercizio sociale – Utili

Art. 24 Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla formazione del bilancio sociale a norma del Codice Civile e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 25 Utili

Gli utili netti sono così destinati:

- 5% al fondo riserva legale secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- il residuo secondo quanto deliberato dall'Assemblea.

Titolo VII

Clausole finali

Art. 26 Scioglimento

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi ragione o causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria determina le modalità e i criteri della liquidazione nominando uno o più liquidatori e fissandone i poteri e i compensi.

Art. 27 Clausola compromissoria

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la Società ed i Soci, ovvero tra i Soci medesimi, ovvero ancora tra i Soci o la Società e gli Amministratori o i Liquidatori o i Sindaci o il revisore di quest'ultima e che siano compromettibili a norma di legge saranno deferite al giudizio di un collegio arbitrale.

Il collegio arbitrale sarà composto da tre arbitri tutti nominati dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la Società ha la propria sede legale.

In caso non si sia provveduto all'atto della nomina, gli arbitri designeranno tra loro il presidente del collegio arbitrale entro trenta giorni. Nel caso di mancata nomina nei termini ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il presidente del Tribunale.

L'arbitrato avrà sede nel luogo in cui la Società ha la propria sede legale.

Il collegio arbitrale deciderà in via rituale e secondo diritto entro novanta giorni dalla nomina. Il collegio arbitrale determinerà come ripartire tra le parti le spese dell'arbitrato.

Per qualunque altra controversia che non sia sottoponibile ad arbitrato è competente in via esclusiva il foro del luogo ove la Società ha la propria sede.

Le modifiche alla presente clausola compromissoria devono essere approvate con deliberazione dei Soci che rappresentano una maggioranza pari almeno a due terzi del capitale sociale.

Art. 28

Rinvio alle norme di legge

Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme di legge.

Alfredo Cazzola

